

507. Regio decreto 15 luglio 1926 n. 1369. Regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Provveditorato Generale dello Stato - Libreria, Roma, 1926, n. 1369, ed in GU 20 agosto 1926 n. 193. È entrato in vigore il 10 settembre 1926, ed è stato abrogato dal regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Visto l'art. 74 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I

OGGETTO E CONTENUTO DIRITTO

1. Per le opere pubblicate o eseguite anonime o con pseudonimo, la dichiarazione di rivelazione del nome dell'autore, a mente del combinato disposto degli articoli 14 e 29, comma terzo, del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere fatta all'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale, dall'autore o da un suo procuratore speciale, accompagnata dalla presentazione di un esemplare dell'opera, o, se ciò non sia possibile, dalla indicazione degli elementi atti ad identificarla.

Della dichiarazione è redatto verbale, di cui è data copia al dichiarante; e ne è inserita notizia nel Bollettino dell'ufficio.

L'autore che abbia fatto la dichiarazione, deve, inoltre, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai suoi aventi causa, diretti ed anche indiretti, quando gli siano noti.

2. L'autore che intenda valersi della facoltà di ritirare la propria opera dal commercio, deve notificare il suo intendimento agli editori, agli stampatori ed a coloro che a lui risultino avere acquistato il diritto di vendere gli esemplari dell'opera o di eseguirla, rappresentarla o altrimenti diffonderla.

L'autore deve, altresì, farne dichiarazione, verbale o scritta, all'ufficio della proprietà intellettuale; e notizia della dichiarazione sarà inserita dall'ufficio stesso nel relativo Bollettino e fatta pubblicare a spese dell'autore in almeno due dei giornali quotidiani di maggiore diffusione nel Regno. Tale notizia vale come formale comunicazione per coloro ai quali non sia prescritta la notificazione diretta.

Entro il termine che sarà indicato dall'autore della notificazione e nella dichiarazione menzionata nei precedenti commi, per il ritiro dell'opera dal commercio, e che non potrà essere in nessun caso di durata inferiore ad un anno dalla data della pubblicazione della dichiarazione nel Bollettino dell'Ufficio della proprietà intellettuale, a norma del comma precedente, gli interessati potranno fare opposizione, convenendo l'autore davanti la competente autorità giudiziaria del Regno.

3. Il compenso per la riproduzione in antologie ad uso scolastico di brani di opere di autore, a norma dell'art. 22 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, deve essere convenuto fra le parti o stabilito dal direttore dell'ufficio della proprietà intellettuale prima che la riproduzione abbia luogo.

Il direttore dell'ufficio suindicato, previa comunicazione all'autore della somma offerta (se non risulti già a lui nota) stabilisce la misura del compenso sulla base delle notizie e dei documenti che gli siano presentati dalle parti o che egli loro richiede o comunque si procuri.

Se tutti gli interessati, d'accordo, intendano invocare la determinazione della misura del compenso da parte del direttore suddetto, essi debbono presentare istanza scritta. Se soltanto alcuni ne invochino la determinazione, il direttore provvede ad informarne gli altri.

La misura del compenso, così determinata, su istanza di tutti gli interessati è per tutti obbligatoria.

4. La richiesta per la proibizione della rappresentazione o della esecuzione di un'opera, a termine dell'art. 23 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, deve essere presentata, per iscritto, al Prefetto della Provincia almeno otto ore prima di quella annunciata o altrimenti accertata per l'inizio della rappresentazione o della esecuzione.

Qualora sia contestato il diritto del richiedente, il Prefetto decide provvisoriamente sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o la esecuzione, riservato alle parti l'adito all'autorità giudiziaria e salva al Prefetto la facoltà di denunciare all'autorità giudiziaria il richiedente, ove concorrano gli estremi del reato previsto dall'art. 63 del citato regio decreto legge.

CAPO II

DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE

5. Agli effetti del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, la data della prima pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione in pubblico di un'opera può essere provata con qualunque mezzo.

6. Ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale che sia caduta nel pubblico dominio a termine del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, o delle convenzioni, dei trattati e degli accordi fra l'Italia e gli altri Stati, è soggetta al pagamento del diritto demaniale stabilito dall'art. 34 del citato regio decreto legge, anche se la rappresentazione od esecuzione abbia luogo in una nuova traduzione o riduzione o rifacimento, salvi restando gli eventuali diritti dell'autore della traduzione, della riduzione o del risarcimento.

7. Per le esecuzioni musicali (vocali, strumentali, radiofoniche o meccaniche di qualsiasi natura) che abbiano luogo in sale di concerto o di caffè – concerto, in teatri di varietà, in cinematografi od altri locali simili, ovvero all'aperto, il programma delle opere o dei pezzi staccati, oggetto della esecuzione, deve essere compilato per iscritto, prima della esecuzione od immediatamente dopo, e consegnato o trasmesso, sempre a cura e responsabilità di chi dirige la esecuzione, all'ufficio o alla persona incaricata della riscossione del diritto demaniale, al più tardi nel giorno successivo allo spettacolo o trattenimento.

Nel caso d'inadempimento dell'obbligo, il Prefetto può vietare che le esecuzioni si ripetano, salva, inoltre, l'applicazione delle pene comminate dall'art. 61, in relazione alla lettera d), del regio decreto legge 7 novembre 1925 n.1950, ove sia il caso.

8. Il diritto demaniale stabilito dall'art. 34 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, è computato secondo le norme seguenti:

A) RAPPRESENTAZIONE DELLE OPERE DI QUALSIASI SPECIE, ADATTE A PUBBLICO SPETTACOLO.

Quando fanno parte dello spettacolo opere italiane o straniere, tutte cadute nel pubblico dominio a termine della legge italiana o delle convenzioni, dei trattati e degli accordi fra l'Italia e altri Stati, il diritto demaniale del 5% si computa sull'intero introito lordo, costituito dall'importo dei biglietti d'ingresso, dei posti di ogni natura e dei palchi affittati, nonché dal ricavo degli addobbi e dei cuscinaggi, dalle quote di abbonamento e dalle dotazioni, dai sussidi o contributi, corrisposti da privati oblatori, da amministrazioni pubbliche o da altri enti. I palchi di proprietà privata, eventualmente esistenti, concorrono alla formazione dell'introito lordo nella misura stabilita dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e il diritto demaniale del 5% sulla quota corrispondente dell'introito, deve essere anticipata dall'impresa o dalla direzione o dal proprietario del teatro, salvo rimborso da parte dei palchettisti.

Quando invece lo spettacolo è costituito sia da opere soggette al diritto di autore, sia da opere cadute nel pubblico dominio il diritto demaniale si computa sulla quota dell'introito lordo, come sopra determinato, corrispondente alla parte che le opere cadute nel pubblico dominio occupano nel programma dello spettacolo.

B) ESECUZIONI MUSICALI DI QUALSIASI NATURA E DESTINAZIONE, ESCLUSE LE OPERE TEATRALI.

Per le opere o i pezzi staccati, caduti nel pubblico dominio, che siano eseguiti nei locali indicati nel precedente . articolo, il diritto demaniale è determinato su di una quota dell'introito lordo, da calcolarsi come sopra, proporzionata al numero delle opere o dei pezzi di pubblico dominio che facciano parte del programma di esecuzione musicale

e alla parte che tale esecuzione occupa nello spettacolo o trattenimento. L'esecuzione musicale si reputa occupare un quinto dello spettacolo o trattenimento nei cinematografi, e tre quinti nei teatri di varietà, nelle sale e scuole di ballo, thè danzanti e simili, nei caffè, negli alberghi, nei ristoranti, circoli e kursaals ed in ogni altro locale o recinto, chiuso o aperto.

Qualora per gli spettacoli o trattenimenti considerati nel presente articolo non sia possibile o sia molto difficile accertare l'introito lordo nei modi suindicati, per la minima importanza della località o per la natura dello spettacolo o del trattenimento o per il genere del locale in cui questo viene dato, l'introito lordo è valutato sulle informazioni assunte dalle pubbliche autorità, e il diritto demaniale può essere riscosso in somma fissa, corrispondente all'incirca a quanto verrebbe incassato a percentuale sul detto introito.

9. Per l'accertamento degli incassi e per la compilazione dei relativi bordereaux ai fini dell'esazione del diritto demaniale stabilito dall'art. 31 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sono applicabili, secondo i casi, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276.

Per l'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti e quelle contenute nel regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1589, per l'incasso dei diritti erariali sui cinematografi.

Il servizio di accertamento e d'incasso del diritto demaniale di cui sopra può essere affidato dal Ministero delle finanze ad un ente o ad un privato, con le modalità e condizioni, compresa la corrisposta di un aggio, da stabilirsi con apposita convenzione.

10. Gli autori, enti o istituti che aspirino a premi d'incoraggiamento, a termine dell'art. 35 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, devono farne domanda al Ministero dell'economia nazionale, il quale provvede, a mezzo dell'ufficio della proprietà intellettuale, a raccogliere gli elementi per il giudizio sull'opera eseguita o pro mossa dagli aspiranti.

Il Ministro per la pubblica istruzione può di sua iniziativa segnalare al Ministro per l'economia nazionale, le opere di carattere prevalentemente artistico, scientifico o letterario, che egli ritenga meritevoli d'incoraggiamento.

Fra le opere meritevoli d'incoraggiamento debbono tenersi in considerazione preminente quelle che si connettono direttamente con l'industria teatrale.

11. La erogazione annua della somma di lire 2.000.000, indicata nell'art. 35 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, è fatta dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere di una commissione costituita presso il Ministero dell'economia nazionale e composta di sei membri, rappresentanti, rispettivamente, il Ministero dell'economia nazionale, il Ministero della pubblica istruzione, la Società italiana degli autori, la corporazione del teatro e del cinematografo, la confederazione generale fascista dell'industria e l'associazione editoriale libraria italiana. I detti membri sono nominati per un triennio con regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e, alla scadenza, possono essere confermati nell'incarico.

Nel caso di assegnazione di premi d'incoraggiamento alle opere menzionate nell'art. 35 capoverso del suindicato decreto legge dovrà essere sentito anche il parere del Ministro per la pubblica istruzione.

CAPO III

TRASCRIZIONE

12. Chi domanda la trascrizione degli atti o delle sentenze enunciati nell'art. 51 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, deve presentare:

1) una nota, in doppio esemplare, su carta bollata da lire 3, sottoscritta dal richiedente, nella quale siano indicati il nome, cognome e la paternità di esso, il domicilio o la residenza delle parti, ovvero la denominazione e la sede se trattasi di società o di enti morali, nonché la natura e la data del titolo del quale si chiede la trascrizione, la specie dei diritti trasmessi e delle limitazioni e condizioni essenziali, poste alla trasmissione e risultanti dal titolo;

2) una copia autentica od autenticata del titolo di cui si domanda la trascrizione, e, nel caso di successione, una copia autentica del testamento od un atto di notorietà da cui risultino gli eredi legittimi;

3) la ricevuta dell'ufficio del registro attestante l'avvenuto pagamento della tassa erariale di lire 20, stabilito dall'art. 53 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950.

Qualora il richiedente non dichiari il proprio domicilio, o non lo abbia o non lo

elegga nel Regno, il domicilio si considera eletto, a tutti gli effetti di legge, presso l'ufficio della proprietà intellettuale.

Se la domanda sia presentata a una Prefettura o Sottoprefettura del Regno, dovrà, da questa, essere immediatamente trasmessa all'ufficio della proprietà intellettuale, con l'attestazione della data di presentazione di essa.

13. L'ufficio della proprietà intellettuale, qualora trovi regolari la domanda e i documenti per la trascrizione, trascrive in apposito registro il contenuto della domanda, indicando il giorno in cui è stata presentata; e restituisce al richiedente uno degli esemplari della nota dopo aver annotato in calce ad essi gli estremi della eseguita trascrizione.

Della trascrizione è data notizia nel Bollettino dell'ufficio.

Qualora la domanda o i documenti non siano regolari, l'ufficio invita il richiedente a regolarizzarli, sospendendo frattanto di provvedere.

Se l'ufficio rifiuta la trascrizione a termine dell'art. 54 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, il richiedente può proporre reclamo alla commissione competente a pronunciarsi sui ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio della proprietà intellettuale, giusta l'art. 16 del regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, secondo le norme relative.

CAPO IV

DEPOSITO DELLE OPERE E PUBBLICITÀ DEI REGISTRI

14. L'obbligo del deposito prescritto dall'art. 58 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, per le opere anonime o recanti un pseudonimo spetta a chi ha pubblicato, riprodotto, eseguito, esposto o altrimenti diffuso l'opera.

Tale obbligo non si applica agli articoli, alle monografie, alle note, ai disegni e alle vignette, inseriti in giornali, in riviste o in altre pubblicazioni periodiche.

15. Il deposito deve essere fatto entro trenta giorni dalla pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione dell'opera. Se si tratta di opere che abbiano subito un sostanziale rifacimento per effetto di aggiunte o di modificazioni, ai sensi dell'art. 26, comma terzo, del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, il termine per il deposito corre dalla pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione dell'opera così aumentata o modificata.

Il deposito si esegue mediante consegna o trasmissione di un esemplare dell'opera, direttamente, all'ufficio della proprietà intellettuale. L'ufficio ne dà immediatamente ricevuta con apposita attestazione scritta, che deve essere consegnata al depositante o inviata al trasmittente mediante lettera raccomandata.

L'omissione del deposito è imputabile a ciascuno di coloro che vi siano obbligati; e se l'obbligato è un ente, è imputabile al rappresentante legale di esso.

Per i giornali quotidiani, l'obbligo del deposito si adempie con la consegna o la trasmissione di un numero di essi, ogni mese, all'ufficio della proprietà intellettuale.

16. L'esemplare da depositare, per le opere stampate, deve portare impressi sulla copertina o sul frontespizio, oltre il nome e cognome dell'autore e il titolo dell'opera, anche l'indicazione dello stabilimento tipografico e dell'anno di pubblicazione. Le opere anonime o pubblicate con un pseudonimo devono sempre portare impressa la indicazione della ditta editrice.

Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono, inoltre, essere impressi il nome e cognome dell'autore dell'opera originale, il titolo di questa e la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.

17. Per le opere di pittura, di scultura o d'architettura, per i lavori d'arte grafici o plastici e per i lavori d'arte applicata all'industria, si deve depositare un esemplare delle riproduzioni fotografiche, le quali, in una o più tavole, colgano tutti i lati dell'opera in modo che se ne possa ricostruire l'immagine completa.

Per i disegni, i progetti di lavori d'ingegneria, le fotografie e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia, si deposita un esemplare di essi.

Nell'ipotesi considerata nel primo comma del presente articolo, l'esemplare deve portare impressi il nome e cognome dell'autore o la menzione dell'anonimo, il titolo dell'opera e la data di prima pubblicazione, diffusione o esposizione di essa. In difetto, il deposito dell'esemplare deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta, contenente le dette indicazioni e firmata dalla persona cui spetta l'obbligo del deposito o da un suo mandatario.

Qualora si tratti delle opere indicate nel secondo comma del presente articolo,

l'esemplare deve portare impressi, in modo chiaro e indelebile, il nome e cognome dell'autore o, a seconda i casi, la indicazione dello stabilimento di esecuzione, e la data. di prima pubblicazione.

18. Per le opere cinematografiche, debbono essere depositate tante fotografie o diapositive, quanti sono i quadri e le parti in cui l'opera si divide, in guisa che l'opera stessa ne resti individuata.

Il deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta, in cui siano indicati il titolo dell'opera, il nome della ditta autrice, il metraggio della pellicola, la data di prima proiezione e, possibilmente, il nome del direttore di scena e degli interpreti principali.

19. Per le opere o composizioni drammatiche, musicali, coreografiche o pantomimiche, quando siano inedite o non siano poste in vendita, si deve depositare il manoscritto originale od. una copia dichiarata conforme dell'autore.

Se le opere o composizioni siano instrumentate, l'originale o la copia deve comprendere la partitura d'orchestra e voci.

In caso di omissione del deposito, a norma dei precedenti commi nel termine prescritto, il sequestro di uno o più esemplari dell'opera, ai sensi dell'art.58 capoverso, del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, può essere eseguito anche nelle mani degli esecutori dell'opera, prima, durante o dopo la sua esecuzione o rappresentazione.

Per le opere adattate o ridotte per strumenti meccanici, il deposito si effettua mediante la produzione del catalogo relativo ovvero di una o più dichiarazioni scritte, in cui siano indicati il titolo dell'opera, il nome e cognome dell'autore od esecutore della riproduzione o dell'adattamento, la ditta produttrice dell'strumento, e la data precisa, o almeno approssimativa in cui la riduzione o l'adattamento è stato reso pubblico.

20. La notizia delle opere depositate e delle trascrizioni registrate è data dal Bollettino dell'ufficio della proprietà intellettuale, che è pubblicato periodicamente. In esso sono pure inseriti gli annunci e le notizie da pubblicarsi a norma del presente decreto, la indicazione delle opere adatte a pubblico spettacolo, che siano cadute nel dominio pubblico, e di quelle espropriate a causa di pubblica utilità, nonché la nuova legislazione nazionale o straniera in materia di proprietà intellettuale, e ogni altra notizia o pubblicazione sulla stessa materia, che possa interessare gli autori o il pubblico.

21. Per ottenere copie od estratti dei registri delle trascrizioni, o certificati in relazione al contenuto di essi e per prendere visione delle note di trascrizione, delle opere depositate e dei documenti relativi, occorre rivolgere istanza, in carta bollata, all'ufficio della proprietà intellettuale. Un'unica istanza non può avere oggetti di diversa specie, né più di quattro della stessa specie.

Per ciascuna certificazione, copia od estratto deve essere inviato all'ufficio, oltre il foglio della carta bollata per la stesura dell'atto, la ricevuta della tassa fissa di lire 10 per ogni foglio o parte di foglio della stessa carta, da pagarsi all'ufficio del registro.

La visione delle note di trascrizione, delle opere e dei documenti può essere presa nelle apposite sale dell'ufficio, nei giorni e nelle ore stabilite dal direttore di questo.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

22. L'esistenza della reciprocità, richiesta dall'art. 69 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, come condizione per l'applicazione dello stesso decreto alle opere pubblicate, rappresentate o eseguite per la prima volta in uno Stato estero, qualora non risulti da accordi internazionali, dovrà essere dichiarata con regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per gli affari esteri.

23. La facoltà del riacquisto dei diritti di autore, contemplata nell'art. 70 comma secondo, del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, non riguarda le opere per le quali l'autore o i suoi aventi causa richiesero la tutela del diritto di autore a termine del testo unico approvato col regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, né le traduzioni in italiano delle opere straniere per le quali l'esercizio del diritto esclusivo di traduzione decadde per il decorso del termine di dieci anni stabilito dall'art. 5 dell'atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896.

Tale facoltà si esercita con dichiarazione scritta, presentata o trasmessa, possibilmente insieme con un esemplare dell'opera, all'ufficio della proprietà intellettuale entro il 31 agosto 1927. Nella dichiarazione si deve indicare l'opera per la quale si vuole riacquistare il diritto di autore, enunciando il titolo di essa, il nome e cognome

dell'autore, nonché dell'editore, se sia stampata, e la data di prima pubblicazione, esecuzione, rappresentazione o diffusione, in qualsiasi modo avvenuta.

Per le pubblicazioni inserite, in una o più volte, in giornali o riviste, la dichiarazione può essere generica: se possibile, sono indicati il titolo dei giornali o delle riviste, in cui ebbe luogo la inserzione, e l'oggetto della pubblicazione.

Gli autori o i loro aventi causa che abbiano riacquistato i loro diritti, a norma dell'art. 70, capoverso primo, del citato decreto legge e del presente articolo, possono concedere, entro il 31 agosto 1927, a coloro che legittimamente riprodussero le opere, oggetto dei diritti stessi, la facoltà di continuare lo smercio degli esemplari esistenti, oltre il termine previsto dall'art. 70, capoverso secondo, del suindicato decreto legge, purché sia applicato uno speciale contrassegno su ciascuno dei detti esemplari e sia corrisposta un'equa percentuale sull'incasso della vendita. La misura della percentuale, a richiesta di tutti gli interessati, può essere determinata dal direttore dell'ufficio della proprietà intellettuale a norma dell'art. 3 del presente decreto.

24. L'ufficio della proprietà intellettuale, per l'esercizio delle attribuzioni domandategli dall'art. 72 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, cataloga e conserva le opere inviategli in deposito e quelle che per altri motivi gli siano trasmesse o esso richieda; raccoglie notizie ed assume informazioni sulla produzione nazionale e su quella straniera delle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche; coadiuva l'amministrazione finanziaria ai fini dell'applicazione dell'art. 34 del citato decreto legge sottopone al Ministro per l'economia nazionale le sue proposte per l'assegnazione di somme a titolo d'incoraggiamento e per provocare l'azione pubblico Ministero nonché l'espropriazione di opere per causa di pubblica utilità, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24, 34, 35 e 55 dello stesso decreto legge.

25. Il regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, ed il presente decreto entreranno in vigore il 10 settembre 1926.